

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

—————

Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione
del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge
26 novembre 1992, n. 468

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vicenda delle quote latte è di quelle che hanno dato notorietà alla agricoltura in Italia ed all'estero ma «ahimè» in senso assolutamente negativo.

Siamo l'unico paese al mondo che ha accettato delle quote sulla produzione avendo un consumo doppio; le abbiamo contestate invitando con ciò gli allevatori a non applicarle; abbiamo dichiarato una produzione di latte superiore al reale al solo fine di avere, dietro pagamento di una multa, una maggiore quota di produzione; abbiamo ottenuto una maggiore quota del dieci per cento, peraltro solo teorica, ma pagando una multa di 3.500 miliardi di lire pari a 700 miliardi in più di tutto il valore del monte quote assegnato dalla CEE; abbiamo assegnato le quote ai produttori perchè la CEE ce lo ha imposto vista la nostra inefficienza burocratica, producendo tonnellate di carta, pagando 300 miliardi di lire circa per fare i controlli senza alcun risultato; abbiamo con più interventi legislativi cercato di modificare artificiosamente la norma comunitaria al fine di dare solo l'illusione di voler garantire la produzione ma nella sostanza favorendo pesantemente i detentori di quote solo sulla carta.

La somma di questa demenziale strategia ha fatto sì che oggi abbiamo una produzione di latte di 87 milioni di quintali su quote assegnate, una produzione reale di 98

milioni di quintali ed una quota comunitaria di 99 milioni di quintali con un consumo di latte di quasi il doppio.

Questa disastrosa situazione determinata dalle scellerate scelte di qualche burocrate ministeriale e che ha comunque raccolto consensi da ampia parte del mondo agricolo, ha avuto come strumento una legge, la n. 468 del 1992, che, buona nelle intenzioni, si è dimostrata burocratizzata e comunque praticamente inapplicata nella sostanza per perversa volontà politica così come perversa sembra essere stata la volontà politica sottostante al decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 470 e al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Da queste semplici ma tragiche constatazioni si evidenzia la necessità di riformare la legislazione vigente per adeguarla al regolamento CEE n. 3950 del 1992 a tutti gli effetti vigenti.

Non si intende cadere nella tentazione di esporre una ampia serie di intenzioni, quale quella di garantire che il citato regolamento CEE sarebbe realmente applicato con l'approvazione di questo disegno di legge e pertanto si rimanda per il senso della proposta legislativa al testo della stessa che pare chiaro e comunque sovrapponibile al regolamento suddetto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

1. Sono titolari di una autorizzazione a produrre latte le imprese agricole, di seguito definite titolari, che ne abbiano assunto il titolo ai sensi di disposizioni contenute in regolamenti comunitari emanati a partire dal 1983 e che non abbiano abbandonato la produzione a seguito dell'adesione a piani di abbandono della produzione stessa, ovvero a seguito di integrazioni o sostegni a tal fine usufruiti.

2. Il titolo è riferito alla proprietà dell'impresa agricola ed è connesso alla conduzione della stessa sulla base di contratti di affitto o di enfiteusi ovvero di altri contratti previsti dall'ordinamento.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, detengono un quantitativo di riferimento individuale i titolari che risultano in produzione nel periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994 per il quantitativo di riferimento individuale disponibile in tale periodo, di seguito definito quota. A tal fine per i produttori che abbiano acquistato o preso in affitto una quota nel periodo antecedente è concesso un tempo pari a due periodi per la completa messa in produzione della quota pena la decadenza del diritto alla produzione del quantitativo non finalizzato.

2. Le quote sono riferite alle consegne ed alle vendite dirette e le quantità specifiche

sono tra di loro intercambiabili e cumulabili, su richiesta del produttore, anche in corso di periodo.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, definisce con proprio decreto le modalità di formazione e di gestione degli elenchi dei titolari e dei produttori di cui rispettivamente all'articolo 2 e al presente articolo. Le funzioni di gestione di tali elenchi sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

1. I produttori che nel periodo abbiano attuato una produzione superiore alla quota assegnata, e comunque per la quantità risultante eccedente a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 8, sono vincolati al pagamento tramite l'acquirente di un prelievo secondo importi definiti con regolamento emanato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 con validità sino all'anno 2000.

2. I prelievi di cui al comma 1 concorrono a costituire un fondo, presso la regione o la provincia autonoma sul cui territorio si è effettuata la produzione eccedente, e devono essere utilizzati entro l'anno successivo per interventi strutturali nel settore lattiero-caseario al fine del miglioramento della qualità del latte.

3. Non possono essere applicati prelievi supplementari sulla produzione o sul prezzo a qualsiasi titolo identificati salva la volontaria cessione dei singoli produttori.

Art. 5.

1. I produttori che nel corso di due periodi successivi abbiano attuato una produzione inferiore alla quota assegnata, salvi i casi di eccezionalità documentata ed approvata dalla regione o dalla provincia auto-

noma di appartenenza, riducono la loro quota della quantità media risultata non prodotta salvo che non abbiano nel frattempo ceduto tale minor produzione a diverso titolare.

2. La quota acquisita dal titolare ai sensi del comma 1 deve essere messa in produzione nel primo periodo successivo, salve cause di forza maggiore, pena l'assegnazione della quota a riserva regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

1. La quota può essere ceduta ad altro titolare, salva comunicazione all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza ed alla associazione di produttori di latte qualora il venditore o il compratore vi risultino associati, con atto certo attestante la cessione.

2. Se la cessione avviene tra titolari che operano in diverse regioni o province autonome, una parte della quota pari al venti per cento viene trasferita a riserva della regione o della provincia autonoma di appartenenza del produttore cedente. Tale cessione deve essere comunicata entro dieci giorni dalla definizione all'EIMA, alle regioni o alle province autonome interessate, alle associazioni di produttori di latte laddove uno o entrambi i titolari vi appartengano, e all'acquirente. L'atto di cessione è dichiarato valido dal presidente dell'associazione di produttori di latte o da un notaio.

Art. 7.

1. Le quote risultanti da riserva sono assegnate a cura della regione o della provincia autonoma ai titolari che ne facciano richiesta con priorità per le zone montane di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e per i giovani agricoltori al primo insediamento definiti nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 del

Consiglio del 12 marzo 1985. Per tali assegnazioni si applica la disposizione dell'articolo 5, comma 2.

2. Le quote che risultano non assegnate dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi del comma 1, sono trasferite a riserva nazionale nel periodo successivo.

3. La riserva nazionale è riassegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il medesimo periodo di cui al comma 2 a cura dell'EIMA, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 8.

1. La compensazione della produzione di ciascun periodo è attuata progressivamente dall'acquirente, con priorità al proprio interno per le cooperative di produttori, dalla regione o dalla provincia autonoma e dall'EIMA.

2. Le operazioni di compensazione devono essere attuate, sotto la sorveglianza dell'EIMA, entro i 60 giorni successivi alla fine del periodo.

Art. 9.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) latte il prodotto derivante dalla mungitura di una o più vacche;

b) altri prodotti lattiero-caseari, in particolare, la crema di latte, il burro e i formaggi;

c) produttore l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche la cui azienda agricola è situata sul territorio della Comunità europea e che:

1) vende direttamente latte o altri prodotti lattiero-caseari;

2) e/o effettua consegne all'acquirente;

d) azienda il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio della Comunità europea;

e) acquirente un'impresa o una associazione di produttori che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore:

1) per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione;

2) e/o per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o altri prodotti lattiero-caseari. Tuttavia ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 8 si definisce acquirente un'associazione di produttori che disponga di almeno il 25 per cento del latte dei propri aderenti e che effettui le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo;

f) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, un'impresa o un'associazione di imprese che procede ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di refrigerazione e di trasformazione del latte o che limita la sua attività lattiera a una di tali operazioni;

g) consegna qualsiasi consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un'impresa dedita alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i) periodo il tempo intercorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;

l) associazione di produttori di latte un'associazione di tali produttori costituita ai sensi del regolamento (CEE) 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, n. 1360.

Art. 10.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e in particolare dalla definizione delle

caratteristiche del latte, fra le quali il contenuto di grassi, ritenute rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati, si applicano le disposizioni comunitarie in materia adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Il Governo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è autorizzato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente disposizioni transitorie volte a garantire la validità delle compravendite in corso a tale data, nonché concernenti le modalità di autocertificazione della produzione, in armonia con i principi e i criteri che sono alla base della presente legge.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 per il parere delle commissioni parlamentari competenti, le quali devono esprimerlo entro dieci giorni dalla sua richiesta. Decorso in ogni caso tale termine, il parere si ritiene espresso in senso positivo.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.